

Edizione di sabato 9 marzo 2019

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione edilizia e comunicazione all'Enea

di Clara Pollet, Simone Dimitri

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2019 alla Gestione Ivs artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compensi di amministratori reversibili alla controllante estera

di Fabio Landuzzi

PENALE TRIBUTARIO

Calcolo dell'Iva evasa e superamento della soglia di punibilità

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi alla controllante Svizzera: esenzione dalla ritenuta

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazione edilizia e comunicazione all'Enea

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Gli interventi di ristrutturazione edilizia usufruiscono della detrazione Irpef, secondo l'[articolo 16-bis Tuir](#), nella **misura del 36%** delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 48.000 euro** per unità immobiliare.

Queste misure sono state più volte maggiorate; da ultimo, la **Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha fissato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della **detrazione Irpef nella misura del 50%**, nel **limite massimo di spesa pari a 96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal **1° gennaio 2020** la detrazione tornerà alla **misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro**.

L'agevolazione è utilizzabile per i lavori di **ristrutturazione delle abitazioni** e delle **parti comuni** degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti **assoggettati all'Irpef**, residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai **proprietari degli immobili** ma anche ai titolari di **diritti reali/personali di godimento** sugli immobili oggetto degli interventi che sostengono le relative spese (come, ad esempio, locatari o comodatari). Spetta anche agli **imprenditori individuali**, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ed ai soggetti indicati nell'[articolo 5 Tuir](#), che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli **imprenditori individuali**.

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono, in linea generale, **gli interventi effettuati sugli immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale**, elencati alle **lettere b), c) e d)** dell'[articolo 3 D.P.R. 380/2001](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): trattasi degli interventi di **manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia**. Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi al beneficio fiscale solo se relativi ai **lavori condominiali su parti comuni**.

Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione **sono stati semplificati e ridotti**. Ad oggi, è sufficiente indicare **nella dichiarazione dei redditi** i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il **controllo della detrazione**; è necessario, inoltre, effettuare il pagamento delle spese con **bonifico**.

Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto **l'obbligo di trasmettere all'Enea, entro il termine di 90 giorni** a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la **riqualificazione energetica degli edifici**.

Per gli interventi con **data di fine lavori nel 2018**, l'invio della documentazione **all'Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019** attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per gli **interventi terminati nel 2019**, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso un **nuovo portale** che sarà reso disponibile sul sito dell'Enea.

Gli interventi soggetti all'obbligo della comunicazione all'Enea sono **esclusivamente quelli che comportano risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia**, riepilogati nella tabella seguente.

Componenti e tecnologie	Intervento
Strutture edilizie	riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
	riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
	riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Elettrodomestici classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A)	(di Forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

La contribuzione per l'anno 2019 alla Gestione Ivs artigiani e commercianti

di Luca Mambrin

Con la [circolare 25/2019](#), l'Inps ha fornito i **dati** per il **calcolo della contribuzione** per l'anno **2019** dei **soggetti iscritti alla Gestione Ivs degli artigiani e commercianti**; in particolare sono state fornite le nuove **aliquote**, i **minimali** e i **massimali** di reddito e le relative contribuzioni sul reddito minimale e sul reddito eccedente il minimale, nonché termini e modalità di versamento.

In premessa la circolare ricorda che l'[articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#) ha previsto che, con effetto dal **1° gennaio 2012**, le **aliquote** contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps **siano incrementate di 1,3 punti percentuali** e successivamente di **0,45 punti percentuali** ogni anno fino a raggiungere **il livello del 24%**.

Pertanto l'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per **l'anno 2019**, è pari al **24,00%** (aliquota peraltro già raggiunta nell'anno 2018) per i titolari ed i collaboratori di età superiore ai 21 anni.

Inoltre viene confermato che:

- per i soli iscritti alla **gestione commercianti** l'aliquota del 24,00% deve essere aumentata dello **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** destinata **all'indennizzo per la cessazione** definitiva dell'attività commerciale; l'obbligo del versamento di tale contributo è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2018, poi **reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019**;
- è dovuto per entrambe le gestioni (**artigiani e commercianti**) un contributo per **le prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale)**;
- viene **confermata**, anche per l'anno 2019, **la riduzione del 50%** dei contributi dovuti da artigiani e commercianti **con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste **per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni** (riduzione di tre punti percentuali).

Quindi, tenendo presente **che per l'anno 2019**:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del

contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad **€ 15.878** (la circolare precisa che per l'anno 2019 il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto **è variato rispetto all'anno precedente**, a causa della variazione 1,1% dell'indice dei prezzi al consumo tra il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 – dicembre 2018 comunicata dall'Istat);

- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad **€ 78.572**; tale reddito massimale è individuale e **da riferire ad ogni singolo soggetto** operante nell'impresa, non trattandosi di massimali globali da riferire all'impresa stessa;
- per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva il **massimale annuo è pari per i 2019 ad € 102.543** e non è frazionabile in ragione mensile;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di € 15.878 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari, per l'anno 2019, ad **€ 47.143**; per i **redditi superiori a € 47.143 annui** resta confermato l'**aumento dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'[articolo 3-ter D.L. 384/1992](#) convertito in **L. 438/1992**.

Aliquote, agevolazioni previste, reddito minimale e massimale per **la gestione artigiani** sono riepilogate nella seguente tabella:

REDDITO

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Compensi di amministratori reversibili alla controllante estera

di **Fabio Landuzzi**

Un tema di rilevante interesse pratico è rappresentato dal **trattamento fiscale** dei **compensi** deliberati da una **società di capitali italiana** a favore dei propri **amministratori** – persone fisiche **non residenti in Italia** – ma oggetto di **pagamento diretto** a favore della **controllante non residente** in quanto soggetti a **reversibilità** secondo gli accordi esistenti fra tali persone e la società estera alle cui dipendenze prestavano i propri servizi.

Quella della **reversibilità dei compensi amministratori** è infatti una situazione che si incontra con una certa frequenza nei **gruppi internazionali** in cui i **manager della capogruppo** assumono, nell'ambito delle funzioni da essi svolte secondo i **contratti di lavoro** in essere con la stessa società, la **carica di amministratori** di diverse società del gruppo stesso; in queste circostanze, quindi, è fisiologico che fra il manager ed il suo datore di lavoro (la capogruppo) vi sia un accordo in funzione del quale la sua **remunerazione include** già anche quanto gli spetterebbe per l'ufficio di **amministratore** di alcune controllate, così che i **compensi eventualmente deliberati** da queste ultime a favore dei membri dei propri organi amministrativi sono **direttamente riversati alla capogruppo**, con esplicita rinuncia del manager alla loro riscossione.

La sentenza della **CTP Milano n. 6357/2017** si è occupata di questi aspetti, soffermandosi sul caso di una **società italiana** alla quale era stata contestata **l'omessa applicazione delle ritenute a titolo d'imposta** che sarebbero state dovute, secondo quanto eccepito, ai sensi dell'[articolo 24, comma 1-ter, D.P.R. 600/1973](#), in misura **pari al 30%**, sui **compensi deliberati** per i componenti del proprio consiglio di amministrazione, ma **pagati alla società estera** di cui essi erano dipendenti in forza della prevista loro **reversibilità**.

La contestazione si fondava sul fatto che i compensi di cui si tratta avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'[articolo 50, comma 1, lett. c bis, Tuir](#) (ossia, **redditi di collaborazione coordinata e continuativa, assimilati a quelli di lavoro dipendente**), con l'effetto di rientrare così nell'[articolo 23, comma 2, Tuir](#), e quindi di essere considerati **prodotti in Italia** anche se percepiti da soggetti non residenti, per il solo fatto di essere **corrisposti da un soggetto residente in Italia**.

Quindi, ne sarebbe derivato l'assoggettamento a ritenuta del 30% ex [articolo 24, comma 1ter, D.P.R. 600/1973](#).

La contestazione, poi, faceva anche leva sulla presupposta applicazione dell'**articolo 16** della **Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia**, ai sensi del quale *“i gettoni di*

*presenza e le altre retribuzioni ricevute da un residente di uno Stato o che è membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale sono **imponibili in detto Stato***”.

La **CTP di Milano** accoglie il ricorso della società annullando l'accertamento alla luce di una lucida ricostruzione della disciplina che regola la fattispecie in oggetto.

In primo luogo: **non si configura imponibile** per un soggetto **una somma** di cui questi **non abbia in alcun modo la disponibilità**.

Ed in questo caso, non vi era dubbio che il compenso di cui si tratta fosse stato pagato alla società estera, proprio in forza dell'accordo di riversamento con il suo dipendente, con la conseguenza che mancherebbe sulla persona stessa il **presupposto impositivo sostanziale**.

Sul fronte della **disciplina convenzionale**, poi, la norma di riferimento non è l'articolo 16, bensì **l'articolo 7**, proprio perché è acclarato che si tratta di **compensi che sono riversati al datore di lavoro** (la società estera) in forza di un rapporto contrattuale di lavoro dipendente esistente fra codesta società ed il manager; **l'articolo 7, par. 1, della Convenzione Italia – Francia** dispone che, **in assenza di stabile organizzazione** nell'altro Stato (Italia), i **redditi d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore** (Francia).

Infine, a giudizio della CTP, la fattispecie deve essere inquadrata – diversamente dalla prospettazione fatta dall'Amministrazione – nell'ambito dell'[articolo 50, comma 1, lett. b\), Tuir](#): ossia, sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente i “*compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, **ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro** (...)*”.

Secondo la norma citata, quindi, se i compensi sono **riversati al datore di lavoro, non costituiscono reddito per il dipendente**, bensì **per il datore di lavoro**; l'effetto è che si esce dal comparto del **reddito di lavoro dipendente** per entrare in quello del **reddito di impresa**.

Quindi, si tratta di compensi che la società non residente percepisce nell'ambito del reddito d'impresa e non avendo essa una stabile organizzazione in Italia, va da sé che ai sensi dell'[articolo 23, comma 1, lett. e\), Tuir](#), **tale reddito non è imponibile in Italia**.

Conseguenza finale è che **nessuna tassazione**, neppure a mezzo ritenuta alla fonte, può essere effettuata in Italia.

Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Calcolo dell'Iva evasa e superamento della soglia di punibilità

di **Luigi Ferrajoli**

La **corretta determinazione dell'Iva** dovuta rappresenta un elemento essenziale al fine di poter verificare il **superamento della soglia di punibilità** prevista per il **reato di omesso versamento Iva**.

Invero, dubbi potrebbero sorgere con riferimento alla possibilità di **computare gli interessi** dovuti sui versamenti trimestrali quale **voce dell'imposta**, oppure come **sanzione** a tutti gli effetti.

La **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale**, con la **sentenza n. 46593 del 28.03.2018** ha fornito chiarimenti rilevanti sul punto.

Nel caso di specie, la Corte di Appello territorialmente competente aveva confermato la sentenza di condanna dell'imputato emessa in primo grado in relazione al reato di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) per **omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto** per euro 250.808,00, con riferimento al periodo di imposta 2010.

Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, tra gli altri, il motivo del **mancato superamento della soglia di punibilità**, per cui **il fatto non sarebbe previsto dalla legge come reato**. Più in particolare, la soglia non sarebbe stata superata poiché l'Iva a debito sarebbe ammontata ad euro 248.325,00, mentre l'importo residuo di **euro 2.483,00** corrispondeva agli **interessi**, dovuti per la scelta del **versamento trimestrale**.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, annullando la sentenza impugnata senza rinvio con la formula assolutoria **"perché il fatto non sussiste"**.

Il Giudice di legittimità, nel proprio provvedimento, ha innanzitutto premesso che *"ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, **articolo 1, comma 1, lett. F)**, per **"imposta evasa si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione**, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; **non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili"**.*

Ciò posto, secondo la Suprema Corte, quando si effettua il **calcolo dell'imposta**, si deve

necessariamente procedere alla **detrazione degli interessi pagati in ragione del versamento trimestrale**, conteggiati nella dichiarazione al **rigo VL 36** in euro 2.483,00.

Nel caso in esame, pertanto, *“la **somma dovuta per l'imposta Iva** è di Euro 248.325,00 (sottosoglia) risultante dal **rigo VL 32**, mentre quella considerata dalla sentenza impugnata è di Euro 250.808,00, del **rigo VL 38**. La somma del rigo VL 38 (espressamente indicata nella sentenza impugnata, in relazione all'importo ed al rigo VL 38 della dichiarazione) è **relativa sia agli interessi e sia all'Iva**”*.

Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, difettava **l'elemento oggettivo del reato** di omesso versamento di Iva, che si configura solo per **omessi versamenti superiori ad Euro 250.000,00**, e l'omessa proposizione del motivo in appello non sarebbe stata rilevante in quanto il mancato superamento della soglia di punibilità **esclude la sussistenza stessa del reato** ed è quindi **rilevabile d'ufficio, o in sede esecutiva ex [articolo 673 c.p.p.](#)**

Proprio sulla **parziale abrogazione** del delitto *de quo* la Corte di Cassazione si era già pronunciata specificando che il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel **restringimento** dell'area della penale rilevanza della stessa, con conseguente assegnazione delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia nell'area di interesse esclusivamente amministrativo.

Ad avviso del Giudice di legittimità, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

Nel reato di omesso versamento di Iva, previsto dall'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) il superamento della soglia di punibilità, fissata in euro 250.000,00 in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 158/2015, **non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato**, con la conseguenza che **la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”**.

La Suprema Corte ha, dunque, enunciato il seguente **principio di diritto**: *“ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 1, comma 1, lett. F) per valutare il superamento della soglia di punibilità di Euro 250.000,00, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 10 ter, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'Iva evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale”*.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi alla controllante Svizzera: esenzione dalla ritenuta

di **Marco Bargagli**

In ambito europeo, i **flussi di dividendi** erogati tra **società appartenenti allo stesso Gruppo** possono godere di **specifiche agevolazioni** previste dalla **Direttiva 90/435/CE** (c.d. madre-figlia), introdotta allo scopo di evitare la **doppia imposizione economica**.

Ciò consente, al ricorrere di **determinate condizioni**, di **azzerare la ritenuta alla fonte** a titolo di imposta prevista sulle **distribuzioni di dividendi** effettuate dalle **società controllate (figlie)**, nei confronti della **casa madre (controllante)**, localizzate in Paesi differenti dell'Unione Europea.

In merito, a **livello domestico**, sono previste due **modalità di tassazione per i dividendi** erogati nei confronti di società consociate estere:

- **il regime del rimborso**, in base al quale il soggetto residente che eroga i **flussi reddituali** opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#) (1,20%). In tale prima ipotesi, il **soggetto controllante non residente** che ha percepito i dividendi potrà richiedere il **rimborso della ritenuta subita**;
- **il regime dell'esenzione** ex [articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973](#): in questo caso il soggetto residente, alle **particolari condizioni** previste per **l'applicazione della direttiva madre-figlia**, su richiesta del soggetto non residente, **può evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta**.

Esistono **particolari agevolazioni**, stipulate in ambito internazionale, che **estendono il regime di esenzione** anche ai **pagamenti di dividendi** erogati da una **società residente in Italia** nei confronti della propria **controllante residente in Svizzera**.

Sullo specifico punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, nella **risposta all'interpello n. 57** pubblicata in data **15 febbraio 2019**, ha illustrato le modalità di **tassazione dei dividendi** corrisposti nei confronti di un **soggetto di diritto elvetico**. Analizziamo di seguito il caso.

Il **pagamento dei flussi reddituali** viene effettuato dalla società istante (Alfa), **partecipata al 100%** dalla casa madre Beta S.A., con **sede in Svizzera**.

La **controllante estera** ha lo "*status di holding*" e potrebbe, in base alla Legge della Confederazione elvetica, essere assoggettata ad un **regime fiscale agevolato** in forza del quale i redditi sarebbero assoggettati **solo alle imposte federali, senza applicazione delle imposte cantonali e municipali** (la tassazione si limita ad **un'imposta cantonale** sul capitale, con

aliquota dello 0,075%).

Tuttavia, a **differenza del passato, dal periodo di imposta 2017** Beta S.A. ha **rinunciato alle agevolazioni previste per le holding svizzere**, presentando una **specifica comunicazione** all'Amministrazione fiscale elvetica, la quale ha rilasciato la **certificazione** attestante che la società controllante **non gode di alcuna agevolazione fiscale** in qualità di "*holding*" o società "ausiliaria" e risulta regolarmente **soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali**.

Per completezza di trattazione, la società istante ha precisato che:

- **i dividendi** saranno distribuiti dalla società Alfa nel 2019;
- **i redditi percepiti dalla controllante** non residente **saranno assoggettati ad imposizione in Svizzera** con il **criterio di "cassa"**, in base al **regime ordinario** riferito alle **regole dell'anno di distribuzione**;
- **Beta S.A. è una società residente in Svizzera**, non ha una **stabile organizzazione in Italia**, rappresenta un **autonomo centro di interessi** e **non può essere considerata una costruzione di puro artificio**;
- l'impresa estera ha **formalmente rinunciato al beneficio fiscale previsto per le holding**. Di conseguenza, trattandosi di una società **ordinariamente assoggettata ai tre livelli di imposizione sui redditi vigenti in Svizzera**, la distribuzione di utili **dovrebbe essere esente da ritenuta in Italia** in base all'**articolo 15 dell'accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004 (c.d. madre-figlia con la Svizzera).

Preso atto delle **argomentazioni espresse in sede di interpello**, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che **l'articolo 15 dell'accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004 prevede che **"i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine"**, a condizione che ricorrano le **condizioni previste dall'accordo**.

Anzitutto, **entrambe le società** devono essere **assoggettate all'imposta diretta sugli utili**, senza **beneficiare di esenzioni** e devono adottare la forma di una **società di capitali**.

In merito, con la [risoluzione 93/E/2007](#), la stessa Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione al requisito dell'**assoggettamento all'imposta diretta sugli utili**, sottolineando che lo stesso **non può ritenersi integrato** nelle ipotesi di **società elvetiche** che **"anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi"**.

Nello specifico, le società elvetiche che **vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia**, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del citato **accordo internazionale** stipulato nel 2004 non devono godere, in **applicazione di disposizioni di Legge** o anche per effetto di **provvedimenti amministrativi**, di **particolari regimi agevolativi** che concedano l'**esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta** (federale, cantonale e municipale).

Tutto ciò premesso, **risulta dirimente** la circostanza che Beta S.A. **abbia rinunciato formalmente**, a partire dal periodo di imposta 2017, **al regime delle società holding residenti in Svizzera**.

Inoltre, i **dividendi erogati** dalla società Alfa saranno distribuiti a Beta S.A. nel 2019 e gli stessi saranno **assoggettati a tassazione** in base al **regime ordinario** vigente nella Confederazione elvetica, consistente nell'applicazione della c.d. **“riduzione per partecipazioni”**, istituto simile alla *“participation exemption”* applicata in Italia che, come noto, **non può essere considerato un regime fiscale di favore**.

In conclusione, sulla scorta delle **argomentazioni logico-giuridiche** sopra riportate, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i **dividendi distribuiti** dalla società Alfa, nei confronti della controllante Beta S.A., possano **beneficiare dell'esenzione prevista dall'Accordo CE-Confederazione elvetica** del 26 ottobre 2004, ferma restando la verifica e la **sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Trattato**.

